



# *Comune di Roccaforte del Greco*

**Provincia di Reggio Calabria**

**Deliberazione n° 6 /2012**

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Regolamento per la gestione del Servizio Acquedotto.**

L'anno **2012** addì due del mese di febbraio, alle ore **12.30**, nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari:

<b>NR</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
1	CAPRINO EMMA	SI	
2	TURCO VITO	SI	
3	BATTAGLIA FRANCESCO	SI	

nominati con D.P.R. del 28.02.2011, pubblicato nella G.U. n.83 del 11/04/2011, relativo allo scioglimento Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 18-8-2000, n. 267 e s.m.i.  
Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale dr. Fortunato Latella;

## **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

**VISTO** l'art. 117, comma 6° della Costituzione, il quale riconosce ai Comuni, alle Province ed alle Città metropolitane potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

**VISTO** l'art. 7, recante: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, che testualmente recita:

**“Art. 7 - Regolamenti.**

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.”;

**VISTA** la Legge 36/94 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 11.05.1992 n.152;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**RITENUTO** opportuno, ai sensi delle norme su richiamate, adottare apposito regolamento in materia di gestione del servizio acquedotto;

**CONSIDERATO** che tale proposta di regolamento tiene debitamente conto di quanto contenuto nelle norme sopra riportate e della dottrina e giurisprudenza più recenti, garantendo la gestione ottimale del servizio di che trattasi;

**ACQUISITA** proposta di deliberazione prot. N.113 in data 24.01.2012;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso-in assenza del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva- dal Segretario Comunale, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale dr. Fortunato Latella in ordine alla conformità del presente atto deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali;

Con voti unanimi favorevoli;

**DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE** il “*Regolamento per la gestione del servizio acquedotto* ”, che, composto da n.27 articoli e n.1 tabella di questo atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE ATTO** che con l’approvazione di detto Regolamento viene a cessare la vigenza del precedente Regolamento per la concessione dell’ acqua potabile approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 29 del 27.04.1999;
- 3) **DI INCARICARE** il Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva ing. Romeo Giovandomenico di predisporre la modulistica necessaria, con le modalità previste dal Regolamento, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune.

**VISTO** si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dr. Fortunato Latella)

**VISTO** si esprime parere favorevole di regolarità in ordine alla conformità del presente atto deliberativo alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dr. Fortunato Latella)



**COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO**  
**PROVINCIA DI REGGIO CAL.**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO**  
Allegato alla delibera della Commissione Straordinaria n. 6 del 02.02.2012

**ART. 1**  
**GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E NORME PER LA CONCESSIONE**

1. Il servizio di fornitura dell'acqua potabile nel Comune di Roccaforte del Greco è gestito con le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. La concessione e fornitura dell'acqua è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, dal contratto di concessione e dalle Leggi vigenti in materia. La fornitura dell'acqua è effettuata con il sistema di consegna a deflusso libero, misurato da contatore per ogni singola utenza.
3. Esso è collocato in apposita nicchia realizzata alla base del muro perimetrale dello stabile o in luogo tale da consentire agli incaricati del Comune il libero accesso in qualsiasi momento.
4. Il Comune determina, col consenso dell'utente all'atto della concessione, la presa, il diametro e il luogo di installazione per il collegamento del contatore.
5. E' fatto divieto a chiunque di utilizzare prese dell'acquedotto comunale senza la relativa autorizzazione e la stipula del contratto di concessione.

**ART. 2**  
**SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONE**

1. L'acqua è prioritariamente distribuita per l'uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la fornitura per altri usi; sono quindi costituite le seguenti categorie di concessioni:

• **TIPO**            **A:**            **categoria**            -            **UTENZE**            **DOMESTICHE**  
Appartengono a questa categoria gli utenti che consumano l'acqua potabile per il solo uso domestico in abitazioni di residenza;

- **TIPO B: - UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI O COMMERCIALI**

Sono comprese, obbligatoriamente, in questa categoria: segherie, autolavaggi, bar, alberghi, ristoranti, attività in genere aventi fini di lucro con un alto consumo. Altre attività con consumo di acqua limitato (es.: negozi, generi alimentari, uffici, ecc.) sono considerate fra le utenze domestiche residenti;

- **TIPO C: - USO TEMPORANEO**

Sono comprese le utenze a carattere temporaneo ivi comprese le utenze ad uso cantiere di lavoro;

- **TIPO D: - UTENZE SPECIALI PER USI SOCIALI E FONTANINE PUBBLICHE**

Sono considerate ad erogazione gratuita: tutte le utenze relative a immobili comunali, statali e regionali, dove non esistono persone residenti e adoperati a fini sociali e pubblici le cui utenze idriche sono destinate a scuole, ospedali, edifici di culto, di cultura, di sport e tutte le erogazioni di acqua attraverso fontanine pubbliche nei limiti dei bisogni potabili;

- **TIPO E: - ALTRI USI**

Sono da considerare di altri usi quelle utenze non riconducibili nelle tipologie sopra indicate e per le quali il Comune si riserva la facoltà di valutare di volta in volta l'eventuale concessione;

### **Art. 3**

#### **INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE D'ACQUA**

1. L'acqua sarà distribuita continuativamente.
2. Le cause di eventuali interruzioni di deflusso e di riduzione di pressione dell'acqua, esclusivamente sulla condotta pubblica, saranno rimosse con ogni sollecitudine a cura dell'Ente Gestore.
3. L'Ente si riserva altresì, per ragioni di ordine tecnico dovute ad interventi manutentivi sulla rete, sulle vasche e sugli accessori, di sospendere l'erogazione dell'acqua.
4. In tal caso provvederà ad avvisare gli utenti con apposito comunicato da affiggere nelle bacheche comunali e/o comunque con altri mezzi idonei di comunicazione.
5. L'utente non potrà in alcun caso pretendere indennizzi o riduzioni di pagamento in conseguenza delle interruzioni di deflusso e di anomalie di pressione dell'acqua.

### **ART. 4**

#### **DOMANDA DI CONCESSIONE**

1. La domanda di concessione dovrà essere redatta sull'apposito modulo predisposto, nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, il tipo di utenza richiesta, la via ed il numero civico, il possesso dei requisiti di legge dello stabile oggetto della concessione, le generalità del proprietario.
2. L'utente, all'atto della presentazione della richiesta di concessione ad edificare deve allegare un progetto di realizzazione dell'impianto idrico, specificando, qualora trattasi di condomini, quali tipi di utenza intende adottare.

3. Lo stesso procedimento sarà applicato per tutti i condomini già esistenti che facciano richiesta di modifica per adeguare gli impianti esistenti. L'ufficio tecnico controllerà che l'impianto sia stato realizzato in conformità al progetto presentato e darà informazione all'ufficio tributi, per i successivi adempimenti di competenza.

4. Il Comune può autorizzare la fornitura ad edifici realizzati o da realizzarsi nel rispetto degli strumenti urbanistici e della normativa edilizia vigente o ad edifici per la cui illegittimità sia stata presentata valida domanda di sanatoria nei modi e termini di legge.

5. Il richiedente contestualmente alla sottoscrizione della domanda deve produrre la documentazione che gli verrà richiesta dai competenti uffici comunali.

## **ART. 5**

### **ADEMPIMENTI PER IL RILASCIO DI NUOVA UTENZA INIZIO DELL'EROGAZIONE**

1. Entro trenta giorni della presentazione della domanda il Comune comunicherà, previo sopralluogo, le condizioni dell'erogazione e le modalità della esecuzione dei lavori di derivazione, costruzione della presa stradale e relativo allacciamento.

2. Entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, l'utente dovrà sottoscrivere il contratto di concessione, secondo le modalità e gli adempimenti Comunali, pena la decadenza dell'istanza e/o la soppressione dell'utenza.

3. Accertato il completamento delle opere di allaccio e la regolare esecuzione delle stesse, il fontaniere comunale apporrà il sigillo di regolarità e redigendone formale verbale sottoscritto dallo stesso e dall'utente.

4. La decorrenza del contratto di concessione coincide con l'installazione del misuratore e l'inizio dell'erogazione dell'acqua.

5. Sia il canone che le fasce tariffarie dovranno essere corrisposte, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale.

## **ART. 6**

### **NORME PER LA CONCESSIONE LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

1. La concessione per l'uso dell'acqua viene rilasciata di norma al proprietario o al detentore dell'immobile, per le utenze ad uso domestico, e per le utenze ad uso commerciale o artigianale al titolare dell'esercizio, a condizione che sia attestato:

- il diritto al possesso o all'uso dell'immobile
- il possesso dei requisiti urbanistici previsti dalla legge
- la titolarità dell'attività,

2. Per qualsiasi categoria di utenza, si verserà a titolo di deposito cauzionale per i lavori da eseguire la somma stabilita nell'allegato "A" che gli sarà restituita o conguagliata senza interessi, all'atto dell'ultimazione dei lavori previo istanza da parte dell'utente ed al successivo accertamento di regolare esecuzione da parte dell'Ufficio Tecnico.

3. L'utenza intestata all'inquilino all'atto della disdetta viene reintestata d'ufficio al proprietario dell'immobile già cointestatario del contratto, in regime di sospensione.

4. La disdetta o il cambio del tipo dell'utenza deve essere comunicata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. ovvero a mezzo di P.E.C. con l'utilizzo comunque di apposita modulistica resa disponibile presso l'Ufficio Comunale e sul sito istituzionale.

5. Nel caso in cui, per effettuare l'allacciamento, si renderà necessario attraversare terreni di privati non forniti da rete idrica comunale, il richiedente la concessione dovrà fornire al Comune il nulla osta del proprietario del fondo per servitù dell'acquedotto.

6. A giudizio del responsabile del servizio potrà essere autorizzata più di una utenza per condominio o fabbricato quando la fornitura dell'acqua sia destinata contemporaneamente ad utenze di categorie diverse.

7. Nessuna nuova concessione può essere rilasciata agli utenti morosi e loro familiari coabitanti, che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva previo pagamento delle somme dovute, anche se la morosità riguarda immobili diversi da quelli in cui viene richiesta la nuova concessione.

8. Nei confronti degli utenti morosi di cui al comma precedente, che siano titolari di altre utenze in immobili diversi, il Comune potrà disporre, in questi ultimi, la sospensione della fornitura, secondo le modalità di cui al successivo art. 7, fino a quando non saranno stati regolarizzati i pagamenti dovuti.

## **ART. 7**

### **NORME PER LA CONCESSIONE E LA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA IN UNITA' CONDOMINIALI**

1. Di norma viene concessa una utenza per ogni singola unità abitativa provvista di autonomi servizi idrici e fognari. In caso di condomini (compresi fabbricati con due o più unità immobiliari) verrà previsto un contatore d'ingresso per il rilevamento del consumo condominiale e la verifica generale di ogni parco e/o condominio.

2. Verrà concessa una utenza per ogni singolo appartamento o unità abitativa (locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione) a condizione che il progettista dell'immobile dia garanzia che l'impianto sia opportunamente predisposto e che i misuratori siano installati, in apposita nicchia, all'esterno del fabbricato e ben visibili e di facile accesso.

## **ART. 8**

### **CONTRATTO DI CONCESSIONE**

1. I contratti di concessione dell'acqua vengono redatti sotto la forma di scrittura privata in unico originale che rimane presso il competente ufficio, vengono firmati dal rappresentante del servizio, dal richiedente e dal proprietario dell'immobile o responsabile condominiale e hanno validità ordinaria di anni uno a partire dal primo giorno dell'anno solare in cui si effettua la domanda di concessione

2. La concessione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta per iscritto con raccomandata A/R ovvero a mezzo di P.E.C. con l'utilizzo comunque di apposita modulistica resa disponibile presso l'Ufficio Comunale e sul sito istituzionale che dovrà pervenire all'ente entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dall'anno successivo.

3. Il contratto di utenza si intende risolto:

- per mancata voltura;
- per disdetta nei termini stabiliti;
- per sospensione dell'erogazione conseguente a morosità, protratta per oltre 30 giorni dalla data di scadenza del pagamento;
- nel caso di accertato uso diverso da quello stabilito nel contratto;

- nel caso in cui venisse accertato che il possessore dell'immobile ed utilizzatore della fornitura sia persona diversa dall'intestatario del contratto;
- per mancata sostituzione dei misuratori guasti.

4. Il contratto, per coloro che sono allacciati alla fognatura Comunale, avrà valore anche per il servizio di fognatura e depurazione. In caso di scioglimento del rapporto di somministrazione imputabile a fatto doloso o colposo dell'utente il Comune ha diritto:

- di incamerare l'anticipo sui consumi a titolo di penale per il rimborso delle spese generali di anticipato scioglimento del contratto;
- di pretendere il pagamento delle penalità previste per le infrazioni delle quali l'utente sia eventualmente incorso e di agire per il risarcimento degli altri danni eventualmente subiti.

5. Eventuali prelievi abusivi saranno conteggiati in base ai dati rilevati dagli agenti verbalizzanti, in base alla media dei consumi per famiglia e alla durata dell'abuso e con l'applicazione della tariffa massima oltre alle finalità previste dal presente regolamento.

## **ART. 9 LETTURA APPARECCHI DI MISURA**

1. La lettura degli strumenti di misura e la fatturazione dei consumi verranno effettuate con periodicità annuale, che potrà essere modificata nel corso del contratto.

2. Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture e fatturazioni supplementari.

3. L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Comune ovvero a personale esterno appositamente incaricato l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi in qualsiasi momento.

4. Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Comune può effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio, oppure addebitando all'utente il solo importo della quota fissa.

5. Qualora l'impossibilità della lettura degli impianti perduri nonostante specifico invito scritto all'utente, il Comune potrà interrompere l'erogazione del servizio, che potrà essere riattivato solo a lettura effettuata e previo pagamento delle spese sostenute.

6. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di effettuare fatturazioni di acconto tra una lettura e la successiva sulla base del consumo previsto o dei consumi ricavati da dati storici.

## **ART. 10 MISURA E PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Presso l'ufficio idrico del Comune è tenuto uno schedario o registro, da tenere anche con l'utilizzo di strumenti informatici, contenente i dati contrattuali per ogni utente e la rilevazione delle letture annuali dei misuratori con i consumi e i pagamenti effettuati.

2. L'acqua viene pagata in base al consumo registrato dall'apparecchio di misura ed applicando le tariffe vigenti che saranno determinate con apposito atto della Giunta Comunale secondo le categorie di appartenenza e per le fasce di consumo previste dalle vigenti tariffe.



3. L'ufficio tributi procederà alla emissione del ruolo che potrà essere anche in unica soluzione.
4. Le fatture emesse saranno inviate all'indirizzo dei contribuenti.
5. L'utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento del canone annuale e del consumo in eccedenza entro la scadenza indicata nella fattura.
6. L'indennità di mora, per ritardato o mancato pagamento, nelle misure stabilite nella tabella "A" sarà inserita nella riscossione del ruolo successivo.
7. La morosità consentirà al Comune di sospendere, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza del pagamento, l'erogazione dell'acqua, senza preavviso e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando le relative spese all'utente moroso.
8. La chiusura della presa sarà eseguita dai tecnici del Comune e sarà redatto apposito verbale.
9. Gli utenti morosi a cui e' stata sospesa l'erogazione dell'acqua, a seguito del pagamento delle somme dovute, devono fare domanda di riallaccio ed effettuare un versamento di cui alla Tabella "A" quale tassa di riallaccio per rimborso spese".

**ART. 11**  
**RATEIZZAZIONE DEI CANONI RELATIVI ALLE MOROSITA' DEI RUOLI FINO**  
**ALL'ANNUALITA' 2009**

Il pagamento rateizzato del canone può essere concesso dal Responsabile dell'Area previo formale richiesta dell'utente sul modulo fornito dall'Ufficio Tributi, solo se lo stesso si trovi in condizioni economiche precarie. A tal fine si applicano i seguenti criteri di rateizzazione:

VALORE ISEE		AMMONTARE DEL DEBITO	RATA MENSILE MINIMA
DA	A		
0	€ 6.000,00	FINO A 250	50,00
		DA 250,01 A 500,00	75,00
		DA 500,01 A 1.000,00	100,00
		DA 1.000,01 A 2.000,00	125,00
		DA 2.000,01 A 3.000,00	150,00
		OLTRE 3.000,01	175,00
€ 6.000,01	€ 8.000,00	FINO A 250	75,00
		DA 250,01 A 500,00	100,00
		DA 500,01 A 1.000,00	125,00
		DA 1.000,01 A 2.000,00	150,00
		DA 2.000,01 A 3.000,00	175,00
		OLTRE 3.000,01	200,00
€ 8.000,01	€ 12.000,00	FINO A 250	100,00
		DA 250,01 A 500,00	125,00
		DA 500,01 A 1.000,00	150,00
		DA 1.000,01 A 2.000,00	175,00
		DA 2.000,01 A 3.000,00	200,00
		OLTRE 3.000,01	225,00
€ 12.000,01	€ 18.000,00	FINO A 250	125,00
		DA 250,01 A 500,00	150,00

		DA 500,01 A 1.000,00	175,00
		DA 1.000,01 A 2.000,00	200,00
		DA 2.000,01 A 3.000,00	225,00
		OLTRE 3.000,01	250,00

OLTRE € 18.000,01		FINO A 250	200,00
		DA 250,01 A 500,00	250,00
		DA 500,01 A 1.000,00	300,00
		DA 1.000,01 A 2.000,00	350,00
		DA 2.000,01 A 3.000,00	400,00
		OLTRE 3.000,01	450,00

All'importo complessivo del debito verranno aggiunti le spese, gli interessi e gli oneri accessori come per legge che saranno addebitati sulla prima rata.

In caso di mancata regolarizzazione nei predetti termini il Responsabile dell' Area Economico – Finanziaria dispone l'interruzione del servizio ed il contestuale recupero coattivo delle somme con l'applicazione delle spese, degli interessi e degli oneri accessori come per legge.

## **ART.12 VOLTURA E RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA**

1. In caso di passaggio di proprietà dell'immobile il subentrante deve effettuare la voltura dell'utenza, entro trenta giorni dal verificarsi della condizione.
2. Il subentrante è tenuto al pagamento dei diritti contrattuali nella misura prevista dalla tabella "A".
3. La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere la concessione dell'acqua e di procedere alla chiusura dell'utenza.
4. La voltura avrà vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopradescritti.
5. Il titolare del contratto in vigore è responsabile del pagamento sempreché non abbia provveduto alla disdetta dell'utenza esistente a suo nome nei tempi e modi previsti.
6. Nel caso di vendita dello stabile approvigionato, di cessione dell'esercizio o della locazione, l'utente intestatario del contratto di somministrazione deve dare immediata comunicazione al Comune.
7. Fino alla disattivazione dell'impianto sarà dovuto il pagamento del canone per il periodo di riferimento dal titolare del contratto in vigore.
8. L'utente intestatario dell'originario contratto continuerà a rimanere responsabile degli obblighi assunti fino a quando il suo successore non avrà stipulato un nuovo contratto di subentro a suo nome.
9. La voltura del contratto di concessione può essere effettuata d'ufficio al coniuge o ad altri purché comproprietari dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto, ed in caso di decesso al coniuge superstite e/o presso altrui eredi. Essa sarà richiesta per iscritto ma può essere effettuata anche a seguito accertamento dell'ufficio.
10. La concessione di erogazione soppressa definitivamente non può ripristinarsi se non a seguito di un altro contratto.

11. La riattivazione riguarda solo un utenza sospesa temporaneamente per cui si potrà richiedere la riattivazione secondo le norme prescritte nella tabella "A"

### **ART. 13 OPERE DI PRESA - FONTANINE PUBBLICHE**

1. Le opere di presa, le tubazioni occorrenti, gli accessori relativi all'apparecchio di misura, la saracinesca di interruzione, già predisposti per la piombatura, saranno eseguite e fornite a cura e spese dell'utente.

2. Tutte le opere idrauliche esterne, dal punto di allaccio al pubblico acquedotto fino al misuratore, potranno essere eseguite da tecnici privati abilitati che certificheranno l'esatta esecuzione dei lavori, sotto la direzione dei tecnici comunali.

3. L'Ufficio tecnico del Comune verificherà che le caratteristiche del materiale occorrente ed il diametro della presa ed il luogo più idoneo per la derivazione della presa siano conformi a quanto previsto.

4. Le sostituzioni o riparazioni delle derivazioni dal pozzetto di utenza comunale fino all'abitazione sono a carico del titolare dell'utenza nonché tutti gli eventuali danni provocati in fase di esecuzione dei lavori alle condotte comunali.

5. Le modifiche, gli spostamenti delle derivazioni o delle prese che l'utente dovesse chiedere nel suo interesse, formeranno oggetto di preventivo esame del Comune prima della esecuzione dei relativi lavori e di certificazione del tecnico esecutore.

6. Il Comune potrà autorizzare la modifica degli impianti da contatore singolo in impianti a contatore generale e viceversa; le opere necessarie ad adeguare gli impianti saranno a carico dell'utenza.

7. E' vietato per le fontanine pubbliche ad erogazione gratuita:

- attingere acqua con recipienti di capacità superiore ai venti litri;
- applicare tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo per condurre acqua entro i locali privati, cisterne e botti.
- modificare o alterare il getto d'acqua;

8. Nei confronti dei trasgressori il Comune, oltre a richiedere il risarcimento dei danni, applicherà una sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 350,00.

### **ART. 14 PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE E MANUTENZIONE**

1. Le condotte fino al pozzetto di utenza appartengono al Comune.

2. Devono essere preventivamente autorizzate dal Comune tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dal pozzetto d'utenza fino all'apparecchio misuratore compreso.

3. Le riparazioni vanno eseguite a cura dell'utente e certificate da tecnici abilitati e sotto il controllo di un tecnico Comunale.

4. L'Ente, quando per cause di guasti dovuti all'utenza si verificherà una rilevante perdita di acqua, può interrompere la fornitura riparando immediatamente il guasto addebitandone il relativo importo a chi ha causato il danno, anche in modo coattivo.

5. Le spese della manutenzione e della riparazione delle condotte di adduzione, di trasporto e di distribuzione fino ai singoli punti di consegna (pozzetto di utenza), sono a carico dell'Ente.

**ART. 15**  
**TIPI DEGLI APPARECCHI DI MISURA**

1. L'apparecchio misuratore del consumo dell'acqua verrà installato a cura e spese dell'utente.
2. Il tipo ed il calibro dell'apparecchio di misura saranno stabiliti dall'ufficio competente insieme all'utente in relazione alla natura della concessione.
3. L'apparecchio di misura dovrà essere alloggiato in apposita nicchia predisposta dall'interessato e collocato nell'opera di presa previa collocazione di una saracinesca piombabile, in modo da consentire la facile lettura del consumo registrato e l'eventuale disattivazione dell'utenza.
4. Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento del posto dell'apparecchio di misura a cura e spese dell'utente, qualora lo stesso venga a trovarsi per giustificati motivi in luogo poco adatto, pena la soppressione dell'utenza.
5. Tutti gli apparecchi di misura devono essere muniti di suggello di garanzia.
6. La proprietà degli apparecchi di misura resta sempre dell'utente.

**ART. 16**  
**VERBALE DI POSA IN OPERA DELL'APPARECCHIO DI MISURA**

1. All'atto dell'installazione dell'apparecchio di misura verrà redatto, su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente del Comune, verbale di posa in opera sottoscritto dall'utente e dal personale comunale incaricato, nel quale debbono essere indicati il tipo di apparecchio di misura, le caratteristiche dello stesso, il numero di matricola, il sigillo apposto, il consumo registrato.
2. Il dipendente comunale incaricato sarà responsabile della procedura d'installazione, della suggellazione e della registrazione del numero di matricola nella scheda contrattuale, della registrazione della lettura iniziale e della verifica che i lavori preventivati dagli uffici preposti e certificati dagli installatori siano tecnicamente validi.

**ART. 17**  
**GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI STESSI**

1. In qualsiasi momento l'utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, potrà richiederne la verifica.
2. All'uopo verrà compilato un modulo sul quale saranno fissati gli estremi relativi all'utenza, al consumo ed alla matricola del contatore da sottoporre a prova.
3. Il Comune comunicherà all'utente l'esito della prova.
4. Se la prova ha fatto riscontrare esatto il contatore, il reclamo sarà respinto; se dalla prova emergesse un irregolare funzionamento del contatore, lo stesso potrà essere sostituito con spese a carico dell'utente. Il Comune provvederà ad effettuare le relative variazioni contabili, l'ammontare dei consumi presunti e secondo il presente regolamento, il rimborso dei pagamenti non dovuti (se già effettuati), limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento.

5. Il Comune ha la facoltà di effettuare verifiche d'ufficio sul misuratore per controllare la funzionalità
6. Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio preposto del Comune gli eventuali guasti alla derivazione ed all'apparecchio di misura entro le 24 ore successive al verificarsi del guasto.
7. I misuratori non possono essere sostituiti se non previa autorizzazione del Comune.
8. Sono sanzionabili gli utenti ed in misura doppia i tecnici privati, che effettuano lavori di sostituzione, allacci e impianti senza che il proprietario sia in possesso della preventiva autorizzazione.
9. All'atto della rimozione e/o sostituzione degli apparecchi di misura, che deve essere effettuata alla presenza di personale incaricato dal Comune, viene redatto apposito verbale sottoscritto dall'utente e dal personale addetto.
10. Tale verbale deve indicare il tipo, il calibro ed il numero di matricola del contatore, il motivo della rimozione e le altre eventuali indicazioni di irregolarità riscontrate.
11. Qualora all'atto della lettura dell'apparecchio di misura venga riscontrato il cattivo funzionamento dello stesso, all'utente sarà addebitato per la prima volta dopo l'accertamento del guasto un consumo uguale alla media degli ultimi due anni.

#### **Art. 18**

#### **RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE E SOSPENSIONE TEMPORANEA**

1. L'utente è responsabile della integrità del sigillo del contatore, di eventuali guasti, manomissioni e di ogni altra azione tendente a modificare o alterare gli impianti e le apparecchiature installate al servizio della propria utenza.
2. L'utente, risponde della buona manutenzione degli impianti interni ed inoltre, assieme al tecnico certificatore, anche della costruzione.
3. L'utente è responsabile della custodia dell'apparecchio di misura ed, inoltre, responsabile della sottrazione di acqua, di arbitrarie derivazioni, della destinazione dell'acqua per usi diversi da quelli per cui è stata data la concessione.
4. L'utente è responsabile di qualsivoglia altra violazione degli obblighi scaturenti dal presente regolamento e dal contratto di somministrazione.
5. L'utente può richiedere la sospensione temporanea dell'utenza a lui intestata per un periodo non inferiore a 6 mesi e massimo 24 mesi. Trascorso tale periodo l'utenza sarà definitivamente soppressa. All'atto della richiesta di sospensione sarà redatto apposito verbale con la rilevazione della lettura, il tipo di misuratore, il motivo della sospensione e la piombatura. Durante la sospensione il canone fisso e l'impegno minimo contrattuale saranno comunque dovuti per il periodo dei primi 12 mesi.
6. La riattivazione può essere effettuata anche a nome di altra persona (per es. inquilino) con la sottoscrizione di nuovo contratto ed il versamento delle spese di riallaccio previsto in tabella "A".
7. Gli utenti morosi a cui è stata sospesa l'erogazione dell'acqua, a seguito del pagamento delle somme dovute devono effettuare un versamento per le spese di riallaccio, previste nella tabella "A".

#### **ART. 19**

#### **VINCOLI, REVOCHE E IMPEGNI CONTRATTUALI**

1. E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contemplate nel presente regolamento derivanti da imprescindibili sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
2. Nel caso di concessione dell'acqua per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi momento la concessione per cause eccezionali di erogazione o di servizio o da altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di erogazione e per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di lavori.
4. Sono a carico dell'utente la spesa della eventuale registrazione del contratto nonché per imposte, tasse, contributi o canoni erariali relativi alla somministrazione.
5. L'utente ha l'obbligo di provvedere al pagamento della fattura per il canone e consumo d'acqua entro il termine di scadenza indicato nella bolletta stessa.
6. E' fatto assoluto divieto pompare acqua direttamente dall'acquedotto comunale.
7. A giudizio insindacabile del Comune potrà essere prescritta al richiedente dell'allacciamento idrico la costruzione di vasche di raccolta o riserve d'acqua, la cui capacità e caratteristiche verranno di volta in volta stabilite dal Comune medesimo unitamente alle prescrizioni igieniche dell'opera.

## **ART. 20 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

1. La concessione viene rilasciata previa sottoscrizione del contratto di concessione, al pagamento della tassa di allacciamento, al versamento per diritti contrattuali nella misura stabilita dalla legge e quanto previsto nella tabella "A".
2. Il contratto di concessione deve contenere i seguenti elementi:
  - cognome, nome, data e luogo di nascita del conduttore o del proprietario dello stabile da approvvigionare o dell'amministratore del condominio, suo codice fiscale e/o partita IVA;
  - indicazione toponomastica dell'immobile e dell'unità immobiliare, nonché la descrizione della sua ubicazione specificando il piano, la scala, il numero dell'interno, il numero dei vani utili e di servizio, oltreché la superficie complessiva abitabile;
  - durata della fornitura;
  - categoria per l'uso cui è destinata la fornitura;
  - tariffa o prezzo unitario in vigore che tuttavia sono sottoposti alle variazioni dipendenti dagli aumenti eventualmente deliberati dagli Organi competenti;
3. La concessione di forniture temporanee od occasionali è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:
  - la somministrazione d'acqua per "uso temporaneo" verrà concessa solo dietro presentazione di concessione edificatoria e /o di autorizzazione del responsabile del servizio.
  - Versamento di una cauzione, che sarà rimborsata ad ultimazione dei lavori in ragione del 50% del consumo previsto e relativi accessori.

- Il contratto di somministrazione avrà identica durata della concessione edificatoria, eventualmente prorogabile. In ogni caso il contratto si risolverà al momento dell'ultimazione dei lavori con il pagamento dell'acqua consumata.
- L'ultimazione dei lavori deve essere comunicata tempestivamente.

## **ART. 21 VIGILANZA**

1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, ogni qualvolta lo riterrà opportuno e senza obbligo di preavviso, sia fuori che all'interno della proprietà privata per accertare alterazioni o guasti nelle condotte e negli apparecchi di misura, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale sia in rapporto al presente regolamento che ai patti contrattuali.
2. Per tale motivo dovrà essere lasciato libero ingresso agli operatori del Comune addetti alla lettura degli apparecchi di misura, e alla verifica degli impianti.
3. Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, da diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua.
4. Dette operazioni avranno luogo possibilmente alla presenza degli interessati o di persone che li rappresentano.
5. La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati del servizio.
6. Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà necessarie per il funzionamento degli impianti interni, nonché di eliminare tutti quegli inconvenienti che in qualche modo possono turbare la funzionalità della rete esterna.
7. L'utente è tenuto ad eseguire le soluzioni tecniche prescritte, entro i termini assegnati. In caso d'inadempienza il Comune sospenderà l'erogazione fino a quando l'utente non avrà provveduto a quanto prescritto.

## **ART. 22 DIVIETI E OBBLIGATORietà DEL REGOLAMENTO**

1. All'utente è assolutamente vietato:
  - di rivendere l'acqua;
  - di lasciare innescare alla propria condotta una presa o diramazione a favore di terzi;
  - di applicare pompe alla rete idrica comunale;
  - di utilizzare l'acqua per altri immobili non espressamente indicati nel contratto di fornitura;
  - di utilizzare l'acqua pur uso diverso di quello indicato nel contratto di concessione;
  - collegare l'impianto idrico, per la messa a terra di apparecchi elettrici;
  - di collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile o mista a sostanza estranee o di altra provenienza,
  - di collegare direttamente ad apparecchi di sollevamento o di cacciata per latrine senza interposizioni di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i necessari requisiti igienici, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante

e costruito in modo che l'arrivo di acqua in pressione sia situato più alto di almeno 12 cm. rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio.

### **ART. 23 SANZIONI**

1. Ferme restando le responsabilità penali, ai contravventori alle disposizioni del presente regolamento sarà applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 350,00.
2. Le infrazioni al presente regolamento saranno verbalizzate dagli addetti al servizio Comunale all'uopo autorizzati o dal Vigile Urbano.
3. Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di procedere alla sospensione della concessione previa contestazione all'interessato che potrà produrre le proprie motivazioni entro il termine che verrà assegnato.

### **ART. 24 TASSE E IMPOSTE**

1. Tutte le spese e gli oneri anche fiscali gravanti per il perfezionamento e per la durata del contratto di concessione (bolli, tasse ecc.) saranno ad esclusivo carico dell'utente.

### **ART. 25 OBBLIGATORIETÀ**

1. Le norme del presente regolamento sono obbligatorie per tutti gli utenti e si applicano anche alle utenze già concesse o in corso di concessione.
2. Tutti gli utenti titolari di forniture idriche non rientranti tra quelle previste dal presente regolamento, hanno l'obbligo di operare la scelta tra le opzioni contrattuali di cui all'articolo 2 del presente regolamento, nel termine massimo di 24 mesi; allo spirare infruttuoso del termine, il Comune provvederà d'ufficio ad assegnare l'opzione contrattuale di tipo A, previa comunicazione all'interessato.
3. Nel caso in cui l'utente, per due esercizi consecutivi, superasse il massimo contrattuale, automaticamente verrà collocato nella fascia di competenza.

### **ART. 26 RINVIO AD ALTRE NORME**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni di leggi vigenti.
2. Gli impianti idrici interni derivati dall'apparecchio misuratore sono di proprietà del titolare delle concessioni, al quale compete l'onere del mantenimento in perfetto stato di efficienza, custodia e manutenzione, mentre resta al Comune il diritto di ispezione e controllo, anche al fine di verificare l'idoneità dell'impianto che deve prevedere accorgimenti tecnici atti ad escludere il ritorno dell'acqua in rete. (in particolare per quanto riguarda il divieto di installare elettropompe aspiranti direttamente alla rete), la prescrizione di dotazione di valvole di ritenuta in ogni singolo apparecchio domestico



collegato al predetto impianto (scaldacqua, lavastoviglie ecc.) in modo da impedire il ritorno dell'acqua in rete.

**ART. 27**  
**EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio on-line del Comune.
2. Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento.

La Tabella "A" riportata in calce è parte integrante del presente regolamento:

**TABELLA A**

NR	TIPOLOGIA	IMPORTO
1	TASSA ALLACCIO TIPO "A"	€ 50,00
2	TASSA ALLACCIO TIPO "B"	€ 80,00
3	TASSA ALLACCIO TIPO "C"	€ 100,00
4	TASSA ALLACCIO TIPO "D"	€ 0,00
5	TASSA ALLACCIO TIPO "E"	€ 100,00
6	VOLTURA	€ 50,00
7	PER OGNI ACCESSO DI TECNICI COMUNALI IMPUTABILI ALL'UTENTE	€ 50,00
8	VERSAMENTO PER RIALACCIO UTENZA SOSPESA	€ 50,00
9	INDENNITÀ DI MORA FINO A TRENTA GIORNI DOPO LA SCADENZA PARI AL 3% DELLA SOMMA DOVUTA;	
10	INDENNITÀ DI MORA OLTRE IL TRENTESIMO GIORNI DOPO LA SCADENZA IL DOPPIO DELL'INDENNITA' DOVUTA FINO A TRENTA GIORNI DOPO LA SCADENZA.	
11	MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI SANZIONE PECUNIARIA DA UN MINIMO DI € 50,00 AD UN MASSIMO DI € 350,00	
12	CAUZIONE PER ALLACCI SU AREE PUBBLICHE:	
	a. € 30,00 AL ML PER STRADE NON ASFALTATE	
	b. € 50,00 AL ML PER STRADE ASFALTATE	
	c. € 80,00 AL ML PER STRADE CON MASSICCIATE IN PIETRE	